

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4299

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTORI, AIRAGHI, ARNOLDI, ASCIERTO, BRUSCO, CANNELLA, CESARO, COLLAVINI, D'AGRÒ, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FILIPPO DRAGO, FALSITTA, FATUZZO, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GALLO, GIUSEPPE GIANNI, GRIMALDI, LECCISI, LO PRESTI, LUCCHESI, MANINETTI, MILANESE, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, NESPOLI, PATRIA, PERLINI, PITTELLI, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SAGLIA, SANZA, SARDELLI, SGARBI, SPINA DIANA, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA**

Disposizioni per la lotta alla pedofilia

*Presentata il 23 settembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della pedofilia ha raggiunto, purtroppo, anche nel nostro Paese livelli preoccupanti non degni di un Paese civile. L'opinione pubblica è colpita particolarmente dalla frequente ripetizione di questo tipo di crimine, subdolamente diffuso anche tramite la rete informatica, per cui si impone allo Stato di intervenire nuovamente per contrastare con più efficacia questo obbrobrioso fenomeno che vede coinvolti minori sottoposti ad abusi sessuali intollerabili per una società civile.

Lo sfruttamento dei minori a fini sessuali è un delitto aberrante che, dunque,

va contrastato con maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi che questa proposta di legge indica sono improntati alla prevenzione del fenomeno e alla repressione, con pene più severe, per coloro che commettono questo tipo di crimini.

Quindi, con l'istituzione dello psicologo scolastico e con un maggiore coordinamento e potenziamento delle Forze di polizia, si opererà più efficacemente sotto il profilo della prevenzione. Lo psicologo scolastico, infatti, è fondamentale per penetrare a fondo nella conoscenza delle manifestazioni comportamentali dei ragazzi. Proprio durante l'orario scolastico il

minore può manifestare quei sintomi di disagio che possono celare abusi commessi a suo danno. È evidente che questa figura professionale può aiutare concretamente a scoprire e, quindi, anche a prevenire casi di abusi sui minori, così come può, collaborando con le famiglie, aiutare le Forze dell'ordine a scoprire i responsabili di questi ignobili delitti che offendono la dignità della persona e compromettono, spesso, in modo irreparabile la vita delle giovani vittime.

Altro punto qualificante di questa proposta di legge sotto il profilo della prevenzione è quello di costituire, in tutte le città, dei nuclei di polizia specializzati nell'indagine di questi reati per permettere non solo un controllo più efficace sul territorio, ma anche una migliore conoscenza dei pedofili e dei loro subdoli mezzi di approccio.

Sotto il profilo della repressione la presente proposta di legge si propone di costituire presso ogni procura della Repubblica un *pool* di magistrati incaricati di reprimere con tempestività questo tipo di reato in modo da assicurare alla giustizia coloro che commettono delitti tanto più gravi e intollerabili, quanto più indifese e fragili sono le loro vittime.

Altro elemento fondamentale è l'aumento delle sanzioni attualmente previste per questo tipo di reato, inasprendo le pene per la prostituzione minorile, per la pornografia minorile con conseguente diffusione di materiale pornografico e per le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Infatti la pro-

fonda ferita di questo tipo di crimine nei confronti della dignità della persona è sotto gli occhi di tutti. La tutela dei minori contro tale odioso reato deve essere esercitata ad ogni costo, prevedendo pene più severe per chi commette delitti tanto aberranti, che minano nel profondo la società civile e provocano danni irreparabili sulla vita di relazione del minore colpito, che poi solo attraverso un difficile e lungo percorso di riabilitazione potrà ritrovare l'equilibrio psichico compromesso.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede un aumento di pena per il reato previsto dall'articolo 600-*bis* del codice penale.

L'articolo 2 prevede un aumento di pena per i reati commessi ai sensi dell'articolo 600-*ter* del codice penale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono una maggiorazione di pena per i reati previsti dagli articoli 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale.

L'articolo 5 esclude che per questo tipo di reati si possa dare luogo alla richiesta di patteggiamento.

L'articolo 6 riguarda il più efficiente coordinamento delle Forze dell'ordine e l'istituzione in ogni città di nuclei specializzati di polizia finalizzati a contrastare e controllare il fenomeno della pedofilia.

L'articolo 7 prevede la costituzione presso le procure della Repubblica di *pool* di magistrati destinati alla repressione dello sfruttamento sessuale dei minori, mentre l'articolo 8 prevede l'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Prostituzione minorile).*

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei a dodici » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici »;

b) al secondo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 10.000 ».

### ART. 2.

*(Pornografia minorile).*

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei a dodici » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 400.000 »;

c) al quarto comma, le parole: « fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 ».

### ART. 3.

*(Detenzione e diffusione di materiale pornografico).*

1. All'articolo 600-*quater* del codice penale le parole: « fino a tre anni o con la

multa non inferiore a lire tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 5.000 ».

ART. 4.

*(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).*

1. All'articolo 600-*quinquies* del codice penale le parole: « da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a sedici anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000 ».

ART. 5.

*(Divieto di applicazione della pena su richiesta delle parti).*

1. Per i reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 6.

*(Potenziamento delle indagini di polizia).*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un gruppo di coordinamento delle Forze di polizia per il contrasto alla pedofilia ed alla pornografia minorile.

2. Il Ministero dell'interno provvede a costituire in ogni città sezioni di polizia destinate a contrastare i reati previsti dalla presente legge.

ART. 7.

*(Istituzione di gruppi di magistrati antipedofilia).*

1. Presso ogni procura della Repubblica sono istituiti gruppi di magistrati specializzati nel contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile.

ART. 8.

*(Istituzione dello psicologo scolastico).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a istituire nelle scuole la figura professionale dello psicologo scolastico in grado di riconoscere i segnali di violenza o sfruttamento sessuale in danno dei minori.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0049880\*